

REGOLAMENTO (CE) N. 1603/2001 DELLA COMMISSIONE**del 3 agosto 2001****che modifica il regolamento (CE) n. 1121/2001 che fissa i coefficienti di adattamento applicabili al quantitativo di riferimento di ogni operatore tradizionale nel quadro dei contingenti tariffari per l'importazione di banane**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 216/2001 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 896/2001 della Commissione, del 7 maggio 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio in ordine al regime di importazione delle banane nella Comunità ⁽³⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) In applicazione dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 896/2001, la Commissione, in funzione dei quantitativi disponibili dei contingenti tariffari A/B e C e tenuto conto delle comunicazioni effettuate dagli Stati membri in merito al totale dei quantitativi di riferimento, fissati rispettivamente per gli operatori tradizionali A/B e C, conformemente alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafi 1 e 2, del regolamento precitato, fissa, se del caso, un coefficiente di adattamento da applicare al quantitativo di riferimento di ogni operatore.
- (2) In base alle comunicazioni effettuate dagli Stati membri in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 896/2001 e relative al volume totale dei quantitativi di riferimento degli operatori tradizionali A/B e degli operatori tradizionali C, la Commissione, con il regolamento (CE) n. 1121/2001 ⁽⁴⁾, ha fissato un coefficiente di adattamento da applicare al quantitativo di riferimento di ogni operatore, in ciascuna delle due categorie di operatori tradizionali.

- (3) In seguito ad una successiva comunicazione di vari Stati membri, è risultato che il totale dei quantitativi di riferimento degli operatori tradizionali per il contingente tariffario C ammonta a 717 416 tonnellate. Ciò rende necessaria la modifica del coefficiente di adattamento da applicare ai quantitativi di riferimento di ogni operatore tradizionale C. Occorre pertanto modificare l'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1121/2001.
- (4) È opportuno rammentare che, per il secondo semestre del 2001, il quantitativo di riferimento dell'operatore tradizionale è soggetto all'applicazione delle disposizioni dell'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 896/2001.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le banane,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1121/2001, il coefficiente di adattamento applicabile per ogni operatore tradizionale C è sostituito dal coefficiente di adattamento «0,98339».

Articolo 2

Le autorità competenti degli Stati membri notificano agli operatori interessati il quantitativo di riferimento adattato in applicazione dell'articolo 1 al più tardi entro il 17 agosto 2001.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 4 agosto 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 agosto 2001.

Per la Commissione

Frederik BOLKESTEIN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 47 del 25.2.1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 31 del 2.2.2001, pag. 2.

⁽³⁾ GU L 126 dell'8.5.2001, pag. 6.

⁽⁴⁾ GU L 153 dell'8.6.2001, pag. 12.